

PROTEZIONE LEGALE

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è affidata da TUA ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede e Dir. Generale in viale Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411;
- Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045/8290557;
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045/8290449.

Spese garantite

Art. Y.1 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 5;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L. 11/03/02 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. Y.11 comma 3.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.

Art. Y.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

TUA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Minima auto

Art. Y.3 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:**

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La copertura **non opera** quindi per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza. Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, **opera con un massimale elevato ad euro 20.000.**
- per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 9).

b) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alla lettera b) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Incidenti

Art. Y.4 - Casi assicurati Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:**

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza. **Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, opera con un massimale elevato ad euro 30.000.**
- sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 Codice delle Assicurazioni) esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 9).

b) sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

c) **l'assistenza** nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;

d) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad

incidente stradale e connesse allo stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa;

e) **ARAGTEL – Consulenza Telefonica (operante solo se il veicolo assicurato è un'autovettura ad uso privato)**. L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le prestazioni previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.508.008**, "ARAGTEL", a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.